



Schweizerischer Fischerei-Verband SFV
Fédération Suisse de Pêche FSP
Federaziun Svizra da Pestga
Federazione Svizzera di Pesca

Statuti della Federazione

I. Nome, sede e scopo

Articolo 1 Nome e sede

¹ Sotto il nome di Federazione Svizzera di Pesca FSP (Schweizerischer Fischerei-Verband SFV, Fédération Suisse de pêche FSP / Federaziun Svizra da pestga), è costituita un'associazione di organizzazioni giusta gli articoli 60 e sgg. del Codice Civile svizzero (CC).

² Sono possibili altri nomi commerciali o pubblicitari.

³ Il Comitato direttivo fissa la sede della FSP.

Articolo 2 Neutralità

La FSP è politicamente indipendente e confessionalmente neutrale.

Articolo 3 Scopo

¹ La FSP

- a) difende gli interessi delle pescatrici e dei pescatori a livello nazionale;
- b) si impegna nella protezione dei pesci e del loro habitat;
- c) promuove lo sfruttamento sostenibile della pesca e la pratica della stessa secondo le regole dell'arte alieutica;
- d) si impegna nella rinaturazione e rivitalizzazione dei corsi d'acqua e nella salvaguardia della biodiversità;
- e) sostiene le organizzazioni associate nell'ambito della formazione e del perfezionamento.

² La FSP tutela gli interessi delle pescatrici e dei pescatori:

- a) influenzando la legislazione sulla pesca, sulle opere idrauliche, sull'economia delle acque e sulla protezione delle acque;
- b) combattendo le misure e le situazioni che possono mettere in pericolo le popolazioni ittiche e/o limitare la pratica della pesca;
- c) prendendo parte alle procedure che concernono i corpi d'acqua svizzeri o confinanti;
- d) collaborando con le organizzazioni che perseguono gli stessi scopi, con gli ambienti scientifici specialistici, con l'amministrazione, così come con le rappresentanti risp. i rappresentanti della politica;
- e) aderendo a associazioni mantello nazionali e internazionali;
- f) sensibilizzando l'opinione pubblica;
- g) informando le organizzazioni associate.

II. Appartenenza

Articolo 4 Organizzazioni associate

¹ La FSP è composta da federazioni di pesca cantonali e intercantionali, così come da organizzazioni svizzere professionali e specialistiche.

² Le federazioni e le società regionali e locali possono essere ammesse, purché e finché non esista un'associazione cantonale nel loro Cantone, o finché quest'ultima non è affiliata alla FSP.

³ Le organizzazioni di pesca estere di una regione frontaliere possono essere ammesse in qualità di organizzazioni associate.

Articolo 5 Obblighi delle organizzazioni associate

¹ Le organizzazioni associate sono tenute a sostenere attivamente la FSP nel perseguire gli obiettivi.

² Le questioni di base di portata nazionale o sovraregionale devono essere sottoposte alla FSP.

³ Le organizzazioni associate consegnano alla FSP il loro rapporto annuale e invitano una delegazione di quest'ultima alla loro assemblea dei delegati o alla loro assemblea generale.

Articolo 6 Dimissioni

¹ È possibile dimissionare dalla FSP entro la fine dell'anno civile, con un preavviso di 6 mesi.

² Le organizzazioni associate dimissionarie devono saldare le quote annuali dovute.

Articolo 7 Esclusione

¹ Le organizzazioni associate che non adempiono ai loro obblighi verso la FSP o che agiscono contro i suoi interessi, possono essere escluse. La decisione d'esclusione non deve essere motivata.

² La dimissione o l'esclusione elimina ogni pretesa verso la FSP. La quota di adesione per l'anno in corso è dovuta nella sua integralità.

Articolo 8 Membri sostenitori

¹ Le persone che sostengono gli obiettivi della FSP possono essere ammesse come membri sostenitori.

² I membri sostenitori non hanno diritto di voto.

Articolo 9 Membri onorari

Le persone meritevoli per la FSP o per la pesca svizzera in generale, possono essere nominate membri onorari.

III. Organizzazione

Articolo 10 Organi

Gli organi della FSP sono:

- a) l'Assemblea dei delegati;
- b) il Comitato direttivo;
- c) l'Organo di revisione.

Articolo 11 Assemblea dei delegati

¹ L'Assemblea dei delegati si compone di:

- a) membri del Comitato direttivo;
- b) delegati delle organizzazioni associate, ciascuna avente diritto ad almeno un delegato, a 2 delegati a partire da 500 membri, a 3 delegati a partire da 1000 membri e a un delegato supplementare ogni ulteriore migliaio di membri associati. Le quote pagate dalle organizzazioni associate sono determinanti per stabilire il numero dei loro delegati.

² Le organizzazioni associate designano i propri delegati e gestiscono le loro sostituzioni.

³ All'Assemblea dei delegati compete:

- a) nomina e destituzione dei membri del Comitato direttivo;
- b) designazione dell'Organo di revisione;
- c) delibera sul preventivo;
- d) approvazione del rapporto annuale del Comitato direttivo;
- e) approvazione dei conti e dei fondi della Federazione;
- f) determinazione dell'importo della quota sociale annua, dell'interesse di mora giusta art. 21, così come delle indennità giusta art. 22;
- g) trattazione delle proposte del Comitato direttivo e delle organizzazioni associate;
- h) ammissione e esclusione delle organizzazioni associate;
- i) nomina dei membri onorari;
- j) modifiche degli statuti;
- k) scioglimento della FSP.

⁴ L'Assemblea dei delegati si raduna su decisione del Comitato direttivo o se almeno tre organizzazioni associate, rappresentati almeno il 10 per cento delle persone fisiche dell'organico della FSP lo richiedano. In tal caso, il Comitato direttivo deve convocare un'Assemblea dei delegati straordinaria entro tre mesi.

⁵ Le proposte delle organizzazioni associate che pervengono al Comitato direttivo, al più tardi due mesi prima dell'Assemblea dei delegati, devono essere iscritte all'ordine del giorno. Non verrà presa alcuna decisione su degli oggetti che non sono stati iscritti all'ordine del giorno.

⁶ L'ordine del giorno e le proposte devono essere comunicate alle organizzazioni associate al più tardi 30 giorni prima dell'Assemblea dei delegati.

⁷ È possibile la decisione federativa tramite adesione scritta a una proposta da parte di tutte le organizzazioni associate, in virtù dell'art. 66, cpv. 2 CC.

⁸ Lo scioglimento della FSP può essere deciso solamente da un'Assemblea dei delegati, alla quale siano presenti o rappresentati due terzi delle organizzazioni associate.

Articolo 12 Comitato direttivo

¹ Il Comitato direttivo è composto da cinque fino a nove persone. È nominato dall'Assemblea dei delegati per un periodo di quattro anni. Il Presidente centrale o la Presidente centrale è nominato-a dall'Assemblea dei delegati, per il resto, il Comitato direttivo si costituisce autonomamente.

² Il Comitato direttivo assicura la gestione operativa della FSP. Tratta in modo indipendente tutte le attività, a meno che non siano attribuite ad un altro organo in virtù del presente statuto.

³ Al Comitato direttivo spetta in particolar modo:

- a) la preparazione degli oggetti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei delegati e l'esecuzione delle decisioni di quest'ultima;
- b) la formazione delle commissioni di esperti;

- c) l'organizzazione dei seminari e delle manifestazioni sulla pesca;
- d) la designazione delle delegazioni;
- e) l'organizzazione dell'amministrazione, della gestione delle attività, della vendita di articoli e della comunicazione;
- f) l'assicurazione dell'assistenza giuridica alle organizzazioni associate;
- g) la conclusione dei contratti e delle convenzioni;
- h) la gestione dei fondi d'azione;
- i) l'ammissione e l'esclusione di membri sostenitori;
- j) la rappresentanza presso le autorità, i servizi ufficiali e le federazioni;
- k) la designazione della sede della Federazione e delle persone aventi diritto di firma.

⁴ La destituzione di membri individuali o dell'insieme dei membri del Comitato direttivo può essere proposta in qualsiasi momento all'Assemblea dei delegati da parte di almeno tre organizzazioni associate rappresentanti almeno il dieci per cento delle persone fisiche dell'organico della FSP.

Articolo 13 Organo di revisione

L'Organo di revisione verifica i conti della Federazione e i conti dei fondi. Sottomette un rapporto all'Assemblea dei delegati proponendo di approvarlo e di darne scarico agli Organi.

Articolo 14 Disposizioni comuni

¹ Gli Organi possono prendere delle decisioni, se almeno la metà dei loro membri aventi diritto di voto sono presenti.

² Le elezioni e le votazioni si svolgono per alzata di mano, a meno che un quinto degli elettori presenti non richiedano il voto segreto con scheda.

³ Le decisioni sono prese per maggioranza semplice. In caso di uguaglianza di voti durante le votazioni, il voto del Presidente o della Presidente è preponderante. In caso di pareggio di voti durante le elezioni, la decisione viene presa tramite sorteggio.

Articolo 15 Commissione di esperti

¹ Il Comitato direttivo può istituire delle Commissioni di esperti per consigliare permanentemente gli Organi della FSP su delle questioni specifiche o per elaborare singole attività.

² Le Commissioni di esperti possono anche comprendere degli specialisti che non fanno parte delle organizzazioni associate.

Articolo 16 Segretariato

¹ Il Comitato direttivo istituisce un Segretariato per amministrare e gestire le attività della FSP.

² Nell'ambito del preventivo, il Comitato direttivo può ingaggiare il personale necessario, affidare dei mandati a singole persone o a delle imprese o anche creare un segretariato comune con un'istituzione appropriata.

Articolo 17 Conferenza dei presidenti

¹ Il Comitato direttivo può convocare ad una conferenza svizzera o regionale i presidenti e le presidenti delle organizzazioni associate o delle società locali.

² Le conferenze dei presidenti hanno un carattere consultorio.

Articolo 18 Seminari

¹ Il Comitato direttivo organizza regolarmente, normalmente almeno una volta all'anno, dei seminari su temi d'attualità.

² I seminari sono aperti a tutte le persone interessate. Le persone fisiche facenti parte della FSP hanno diritto ad uno sconto sulle tasse di partecipazione a queste manifestazioni.

Articolo 19 Gestione degli indirizzi

¹ La FSP gestisce gli indirizzi in modo centralizzato.

² L'Assemblea dei delegati emana un regolamento sulla gestione centralizzata degli indirizzi e sulla protezione dei dati personali.

IV. Finanze

Articolo 20 Entrate

Le entrate della FSP provengono da:

- a) contributi delle organizzazioni associate e dei donatori;
- b) collette e azioni speciali;
- c) guadagni dalla vendita di articoli;
- d) rendimento dei fondi e del capitale della Federazione;
- e) contributi volontari, indennità, donazioni e lasciti.

Articolo 21 Contributi dei membri

¹ L'Assemblea dei delegati fissa il contributo ordinario delle organizzazioni associate e dei donatori. Può decidere di prelevare dei contributi speciali per finanziare determinate attività.

² Per stabilire l'ammontare del contributo dell'organizzazione associata, è determinante il numero di persone fisiche che le sono direttamente o indirettamente affiliate, tenendo conto dei membri attivi e passivi, dei giovani, dei membri onorari, dei membri liberi, dei veterani, ecc. Se una persona è membro di più associazioni o società, sarà tenuta a versare la quota ad ognuna di esse.

³ I contributi annuali di socio sono pagabili entro fine giugno. Passato questo termine, sarà dovuto l'interesse di mora fissato dall'Assemblea dei delegati.

Articolo 22 Indennità

¹ Le organizzazioni associate si fanno carico dell'indennizzo delle loro rappresentati risp. dei loro rappresentanti all'Assemblea dei delegati e alla Conferenza dei presidenti.

² L'Assemblea dei delegati emana il regolamento sull'indennizzo dei membri del Comitato direttivo e delle Commissioni di esperti.

³ Il Comitato direttivo regola l'indennizzo delle persone incaricate dell'amministrazione e della gestione delle attività.

Articolo 23 Fondo d'azione

¹ È istituito un fondo per finanziare le campagne e le azioni speciali, così come altri compiti straordinari.

² L'Assemblea dei delegati emana il regolamento sull'allocazione, l'alimentazione e la gestione del fondo destinato alle campagne, così come sulle competenze che lo concernono.

Articolo 24 Competenze finanziarie

¹ Il Comitato direttivo statuisce in modo autonomo su tutte le spese.

² Nel caso in cui il Comitato direttivo decida una spesa non iscritta a preventivo e che superi la somma netta di 25'000 franchi, dovrà subito informare le organizzazioni associate ed esporre in che modo la spesa sarà finanziata. Almeno tre organizzazioni associate che rappresentano almeno il dieci per cento delle persone fisiche della FSP possono, entro 30 giorni, richiedere che la decisione sul superamento del limite di 25'000 franchi sia sottomessa all'approvazione dell'Assemblea dei delegati.

V. Disposizioni transitorie e finali

Articolo 25 Fondi

¹ I patrimoni dei fondi «Pesce 2000» (regolamento del 6 maggio 2000) e «Petri-Heil-Fonds» saranno saldati a fine 2009 e trasferiti al fondo d'azione previsto all'articolo 23.

² I fondi per promuovere l'iniziativa popolare «Acque Vive» e per combattere l'«Iniziativa per la proibizione della caccia e della pesca» (regolamento del 27 novembre 2004) saranno liquidati al più tardi a fine 2011. L'Assemblea dei delegati delibererà riguardo all'allocazione di un'eventuale eccedenza.

Articolo 26 Tribunale arbitrale

¹ Il tribunale arbitrale appiana in modo definitivo le liti fra gli organi della FSP o le liti tra organi della FSP e le organizzazioni associate riguardanti l'applicazione degli statuti e dei regolamenti.

² Ogni parte designa un arbitro; gli arbitri nominano di comune accordo un presidente. Se gli arbitri non trovano un accordo sulla presidenza, il presidente della più alta Corte del cantone in cui ha sede la FSP dovrà designare il presidente. La sede del tribunale arbitrale è la stessa di quella della FSP.

³ La procedura si regge sul concordato del 27 marzo 1969 sull'arbitraggio e, in mancanza di disposizioni speciali, sulle regole di procedura civile presso la sede della FSP.

⁴ In caso di divergenze sull'interpretazione degli statuti, fa testo la versione in tedesco.

Articolo 27 Approvazione ed entrata in vigore

¹ I presenti statuti sono stati approvati dall'Assemblea dei delegati il 9 maggio 2009 a Sciaffusa. Sostituiscono gli statuti della Federazione Svizzera di Pesca del 10 giugno 1989, revisionati nel 1994, 1996 e 1999. Entrano immediatamente in vigore.

² L'articolo 19 concernente la gestione degli indirizzi, conformemente al suo capoverso 3, entrerà in vigore solo dopo l'approvazione del regolamento da parte dell'Assemblea dei delegati.